

## REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativo all'apertura per l'anno 2007 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario annuo per le importazioni di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao originari della Norvegia. È necessario aprire tale contingente per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto a norma del presente regolamento sia gestito nel rispetto di tali regole.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità ed elencate in allegato sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

## Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).